

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria  
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SALUTE – AMBIENTE

**U.O.S. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Vita**

via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese  
Tel. 0332/277111 – 0332/277240  
www.ats-insubria.it  
dips.va@ats-insubria.it  
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,  
Prot. n.

Spettabile,  
Città di Saronno  
Settore Ambiente, Urbanistica,  
Lavori Pubblici e Commercio  
Servizio Urbanistica  
c.a. arch. Sergio Landoni  
piazza della Repubblica n. 7  
21047 Saronno (VA)  
[comunesaronno@secmil.it](mailto:comunesaronno@secmil.it)

e, p.c. Spettabile,  
ARPA – Dipartimento di Varese  
via Campigli n. 5  
21100 VARESE  
[dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: Parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 3.1.14. del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.) per l'adozione di Piano Integrato di Intervento in variante al P.G.T. Ambito ATub 9, nel Comune di Saronno (VA) in via San Francesco/via Sabotino, adottato dalla Giunta Comunale del Comune di Saronno (VA) con Deliberazione n. 16 del 30/04/2020.**

Con riferimento alla richiesta di parere relativa all'oggetto, pervenuta al protocollo aziendale il 05/06/2020 (prot. n. P/0057664), presa visione delle tavole di progetto e della relativa documentazione descrittiva di accompagnamento, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di altri soggetti ed eventuali pareri di competenza di altri Enti o Servizi e nel rispetto di ogni altra norma vigente anche se non espressamente qui citata, si esprime parere **favorevole** alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. deve essere rispettato, per quanto applicabile, quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.);
2. fermo restando il rispetto e l'attuazione di tutte le norme e/o prescrizioni previste in relazione ai vincoli presenti sulla zona oggetto di intervento, devono essere altresì rispettate

le fasce di rispetto stradale stabilite dal DLgs n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (artt. 2, 16, 17, 18 e 19) e dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (artt. 26, 27, 28 e 29);

3. in ordine alle operazioni di demolizione e scavo, fermo restando l'obbligo del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, deve essere attuato quanto previsto dal Capitolo 3 del Titolo III del R.C.I. in materia di misure igieniche e norme generali per i cantieri e dalla vigente normativa in materia di bonifiche e di smaltimento di eventuali strutture contenenti amianto;
4. relativamente a quanto in progetto, deve essere attuato quanto previsto dalla vigente normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche (Legge regionale n. 6/1989, Legge n. 13/1989 e D.M. n. 236/1989), con particolare riferimento ai parcheggi ed ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali e trasversali nonché alle caratteristiche delle pavimentazioni ed al livello di accessibilità agli spazi interni, demandandone comunque la verifica di conformità agli organismi istituzionali individuati dall'art. 24, commi 4 e 7, della Legge 05/02/1992 n. 104;
5. le aree di parcheggio e le strade di accesso, spazi di manovra compresi, devono essere dotate di caditoie stradali opportunamente dimensionate in modo tale da raccogliere anche eventi piovosi di forte intensità.

Gli smaltimenti delle acque reflue domestiche (nere) e delle acque raccolte attraverso le predette caditoie attraverso le rispettive esistenti reti di fognatura, devono avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'ente gestore la fognatura stessa ovvero, in mancanza, di quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 3.4.68. e 3.4.69. del R.C.I. in materia rispettivamente di accessibilità all'ispezione e al campionamento e caratteristiche delle reti e dei pozzetti.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici in progetto, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.4.66. del R.C.I., ricordando comunque che in presenza di disperdimenti nel suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, questi devono avvenire ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici, anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico, valutando anche la possibilità di prevedere, prima dello smaltimento definitivo, una raccolta (serbatoio) per il riuso delle predette acque per un loro eventuale riutilizzo (es. irrigazione del verde): in questo caso si ritiene opportuno prescrivere la previsione a "monte" di un sistema di disabbatura e disoleatura.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie, deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenza con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie, devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

E' fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003, in particolare quanto indicato nell'allegato 1, e dal D.Lgs. n. 152/2006 per quanto attiene le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acque potabili.

Gli accessi, le aree di parcheggio e gli spazi di circolazione interna ed esterna devono essere serviti di un adeguato impianto di illuminazione notturna;

6. nell'edificazione del nuovo volume, si deve rispettare quanto previsto dal Capitolo 2 del Titolo III del R.C.I. in materia di aree edificabili e norme generali per le costruzioni, dall'art. 3.4.13. in tema di presenza di ostacoli all'aeroilluminazione, ricordando che di regola la distanza tra le superfici finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto, e dall'art. 3.2.3. del medesimo regolamento in materia di distanze e superficie scoperta.

Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione, deve comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 15 % (per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali), ricordando che il computo della predetta superficie scoperta e drenante, deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

Specificatamente alla nuova edificazione, come riportata nella documentazione tecnica allegata, non viene espresso alcun parere in quanto gli elaborati grafici riportano unicamente delle planimetrie non valutabili per tale scopo.

In ogni caso si rammenta da subito l'obbligo di prevedere ed installare dispositivi di accesso alla copertura e di aggancio anticaduta, così come previsto dall'art. 3.2.11. del R.C.I. (D.D.G. n. 294 del 03/04/2006 - si veda anche Circolare regionale n. 4/SAN/2004) in materia di disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (dispositivi di ancoraggio ed accesso alla copertura).

In relazione a quanto previsto dalle "Linee Guida per la prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti indoor" adottate con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12678 del 21/12/2011, devono essere adottati nella fase costruttiva, a partire dalle fondamenta, gli accorgimenti tecnici necessari per impedire l'accesso del gas radon negli ambienti (es. vespai aerati e/o intercapedini aerate per parti contro terra, canne di esalazione e ventilazione, ecc.), significando che dovrebbe essere altresì evitato l'uso di materiali costruttivi e di finitura interni contenenti significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali tufi, graniti, sieniti, porfidi, pietre di origine vulcanica e metamorfica.

In via generale, devono essere comunque rispettati i requisiti strutturali e prestazionali di igiene e di sicurezza relativi alla specifica destinazione, spazi accessori e di servizio compresi, così individuati dal Titolo III del vigente R.C.I. nonché ogni altra norma vigente di igiene ambientale e di tutela del vicinato anche se non espressamente citata nel presente parere.

Il Direttore dell'Unità Operativa  
Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente  
*Dott. Paolo Bulgheroni*

Documento informatico firmato digitalmente  
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate  
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Allegati: ///

Responsabile del Procedimento: dott. Montani Fernando  
Pratica trattata da: TdP Mutti Pietro  
F118-2020-018-SAR-PII ATub9